



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI

Servizio 5°
Via Trinacria 34/36

90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: elektorale@regione.sicilia.it

Prot. n. 4966

del 19 APR. 2018

Oggetto: Elezioni amministrative 2018 - Turno ordinario – Revisione dinamica delle liste elettorali e manifesto di convocazione dei comizi - Chiarimenti.

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Cocco Tel. 091/7074428

Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di

AGRIGENTO - CALTANISSETTA

CATANIA - ENNA – MESSINA -

PALERMO - RAGUSA - SIRACUSA

TRAPANI

LORO SEDI

Con riferimento a quanto in oggetto, si fa seguito alla nota prot. n. 4780 del 16.04.2018, con la quale sono stati richiamati i primi adempimenti che i comuni interessati al rinnovo elettorale devono porre in essere entro il 45° giorno precedente a quello fissato per la votazione, al fine di chiarire alcuni aspetti in ordine alla revisione dinamica delle liste elettorali.

Nel richiamare la Circolare n. 30/2018 prot. n. 13233 del 13.04.2018 del Ministero dell'Interno, con la nota prot. n. 4780 del 16.04.2018, infatti, in tal senso è stato rammentato che

"ai sensi dell'art.32 del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n.223, alle liste elettorali non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni, se non quelle indicate ai nn.1, 2, 3, 4 e 5 del comma 1 dell'articolo medesimo.

Alle operazioni previste dall'articolo di che trattasi, la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1."

per cui si ritiene necessario precisare che ai sensi dell'art. 2, comma 30, della Legge 24.12.2007, n. 244, le funzioni della Commissione elettorale comunale previste dal D.P.R. 20 marzo 1967 n.223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, quale Ufficiale elettorale, salvo quanto disposto dagli articoli 12,13 e 14 dello stesso, fermo restando che dalle funzioni attribuite al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, sono escluse quelle relative all'albo degli scrutatori, che appartengono alla Commissione Elettorale comunale e non sono né delegabili e né attribuibili.

**Il Funzionario direttivo
(dott. Giovanni Cocco)**



**Il Dirigente Generale
(dr.ssa Margherita Rizza)**